



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**



Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili

Prot. **0010853**
del 01/10/2019 ore 14:34:40
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO: sc

Roma, 01 OTT. 2019

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Trani
Via A. Prologo, 37
76125 TRANI**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 95/2019-Quesiti in materia di STP.

Con il quesito formulato il 10 maggio scorso, l'Ordine chiede di chiarimenti sulla condotta di una società tra professionisti (di seguito STP) e del suo rappresentante legale iscritti presso codesto Ordine.

Premesso che non è possibile fornire parere su questioni specifiche attinenti alla condotta degli iscritti (persone fisiche o giuridiche) le quali sono rimesse all'autonoma valutazione dell'Ordine ai fini della eventuale segnalazione al competente Consiglio di disciplina, è possibile soltanto fornire risposta alle questioni di carattere generale emergenti nel quesito e relative alla:

- possibilità per la STP di detenere quote in una società commerciale;
- modalità di effettuazione dell'informazione pubblicitaria.

Si chiede, infine, di avere chiarimenti in merito ai poteri dell'Ordine in ordine all'accertamento relativo al possesso dei requisiti da parte degli iscritti per il mantenimento dell'iscrizione.

Sulle questioni sollevate, si evidenzia quanto segue.

Con riferimento alla prima questione attinente alla possibilità per una STP di acquisire partecipazioni in società commerciali (l'Ordine peraltro afferma che la STP risulta iscritta anche a Confindustria) può darsi, in linea di principio, risposta affermativa, laddove l'acquisizione della partecipazione sia tale da non pregiudicare l'esercizio dell'attività professionale e a condizione che i soci della STP non assumano cariche sociali nelle società partecipata, trattandosi all'evidenza di partecipazione ai fini di mero investimento. Per converso, trattandosi di società costituita per esercitare un'attività professionale regolamentata nel sistema ordinistico, come impone l'art. 10, co. 3, della legge 12 novembre 2011, n. 183, anche alla luce della definizione di cui all'art. 1 del Decreto del Ministero di giustizia 8 febbraio 2013, n. 34 (recante disposizioni regolamentari in materia di STP) sembrerebbe da escludersi la possibilità di acquistare partecipazioni di controllo in imprese commerciali, pur potendo la società rendersi acquirente di beni e diritti che siano strumentali all'esercizio della professione e compiere qualsiasi attività diretta a tale scopo.

In riferimento alle modalità di effettuazione della pubblicità informativa da parte di una STP, premesso che, ai sensi del combinato disposto dell'art. 10, co. 7 della L. n. 183/2011 e dell'art. 12 del DM n. 34/2013, la STP è soggetta al medesimo regime disciplinare previsto per i professionisti che la costituiscono¹, si osserva quanto segue. In materia di pubblicità informativa, l'art. 44 del Codice deontologico della Professione, conformemente a quanto previsto dalla legge, prescrive al comma 1, che *"la comunicazione a terzi, con ogni mezzo, di informazioni, aventi ad oggetto l'attività professionale, le specializzazioni ed i titoli professionali posseduti, la struttura dello studio, i compensi delle prestazioni, è libera"*; tali informazioni devono essere *"trasparenti, veritiere e corrette"* e non *"equivocche, ingannevoli, denigratorie"*. Pertanto la eventuale diffusione di informativa pubblicitaria contenente informazioni oggettive sui servizi erogati, sulle qualifiche professionali possedute dai soci, sui compensi nonché sulla struttura della STP che siano non corrispondenti al vero ovvero ingannevoli o fuorvianti costituisce condotta rilevante ai fini disciplinari.

In merito alla circostanza, evidenziata nel quesito, che la STP pubblicizzi di essere costituita da avvocati e commercialisti, di erogare, tra gli altri, servizi legali e di avere più sedi, mentre all'Ordine risulta che non vi siano avvocati quali soci e che la stessa abbia un'unica sede, si evidenzia ulteriormente che:

- la dicitura "servizi legali", seppur generica, appare riferibile a servizi di consulenza legale ivi compresi quelli relativi all'assistenza, rappresentanza e difesa nei procedimenti giudiziari,
- agli iscritti nell'albo degli avvocati è riconosciuta competenza, attribuita dalla legge in via esclusiva, nell'assistenza, rappresentanza e difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali²,
- agli iscritti nella sez. A dell'albo dei Dottori commercialisti è riconosciuta competenza, attribuita dalla legge non in via esclusiva, nella assistenza tecnica nel contenzioso tributario³.

Ciò detto, ai fini disciplinari, si dovrà valutare se, nel caso concreto, gli iscritti, soci della STP, abbiano diffuso al pubblico informazioni non veritiere (come, ad esempio, la partecipazione, in qualità di soci, di iscritti in altri albi professionali laddove ciò non risulti all'Ordine presso il quale la STP è iscritta⁴) o comunque ingannevoli e fuorvianti in merito ai servizi professionali che la STP può, legittimamente, fornire.

Per quanto riguarda l'ultima quesitone sollevata, in merito alla portata dei controlli che l'Ordine deve effettuare periodicamente per la verifica del mantenimento, in capo agli iscritti, dei requisiti per

¹ Vd. art. 10, co. 7, L. n. 183/2011:

"I professionisti soci sono tenuti all'osservanza del codice deontologico del proprio ordine, così come la società è soggetta al regime disciplinare dell'ordine al quale risulta iscritta. Il socio professionista può opporre agli altri soci il segreto concernente le attività professionali a lui affidate."

Vd. anche art. 12, co. 1 e 2, DM n. 34/2013:

"Ferma la responsabilità disciplinare del socio professionista, che è soggetto alle regole deontologiche dell'ordine o collegio al quale è iscritto, la società professionale risponde disciplinarmente delle violazioni delle norme deontologiche dell'ordine al quale risulta iscritta."

"Se la violazione deontologica commessa dal socio professionista, anche iscritto ad un ordine o collegio diverso da quello della società, è ricollegabile a direttive impartite dalla società, la responsabilità disciplinare del socio concorre con quella della società."

² Vd. art. 2, co. 5, Legge 247/2012:

"Sono attività esclusive dell'avvocato, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla legge, l'assistenza, la rappresentanza e la difesa nei giudizi davanti a tutti gli organi giurisdizionali e nelle procedure arbitrali rituali."

³ Vd. art. 12, co. 3, lett. b) del D.lgs. n. 546/1992 (recante disposizioni sul processo tributario):

"3. Sono abilitati all'assistenza tecnica, se iscritti nei relativi albi professionali o nell'elenco di cui al comma 4:
...omissis..."

b) i soggetti iscritti nella Sezione A commercialisti dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
...omissis..."

⁴ Vd. in tal senso, l'art. 9, co. 3, del Dm. n. 34/2013:

"3. Il consiglio dell'ordine o del collegio professionale, verificata l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente regolamento, iscrive la società professionale nella sezione speciale di cui all'articolo 8, curando l'indicazione, per ciascuna società, della ragione o denominazione sociale, dell'oggetto professionale unico o prevalente, della sede legale, del nominativo del legale rappresentante, dei nomi dei soci iscritti, nonché degli eventuali soci iscritti presso albi o elenchi di altre professioni"

l'iscrizione⁵, si evidenzia che, ai sensi dell'art. 43 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 l'Ordine può richiedere agli iscritti soltanto le dichiarazioni sostitutive⁶ di certificazioni e di atto di notorietà previste dagli artt. 46 e 47 del citato provvedimento D.P.R. 445/2000, avendo poi l'onere di procedere alle successive verifiche presso le pubbliche amministrazioni certificanti⁷ (da effettuarsi con le modalità previste dalla legge)⁸. Il legislatore denomina tali tipi di verifiche "accertamenti d'ufficio" prevedendo, dal punto di vista operativo, il sistema della consultazione diretta degli archivi dell'amministrazione pubblica certificante da parte dell'amministrazione procedente⁹. In particolare, l'Ordine è legittimato a richiedere le certificazioni o, preferibilmente, ad ottenere le stesse informazioni ivi contenute anche sotto altre forme più semplici (visure, estratti, elenchi, semplici comunicazioni telematiche degli uffici certificanti). In tal modo l'Ordine è in grado di ottenere le informazioni necessarie per l'adempimento dei propri compiti istituzionali in seguito alla conoscenza di stati, fatti e qualità suscettibili di incidere sullo status di iscritto. Come può osservarsi, dunque, l'attività di verifica deve rivolgersi esclusivamente presso le pubbliche amministrazioni certificanti e per i dati e informazioni che sono oggetto delle dichiarazioni sostitutive sopracitate¹⁰. Si evidenzia, infine, che l'Ordine può in ogni caso effettuare i controlli che ritiene più idonei sempre che questi avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge (in particolare quelle relative alla riservatezza e privacy) e che non risultino eccessivamente onerose in ossequio al principio generale dell'efficienza ed economicità dell'azione amministrativa¹¹.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione

⁵ Vd. artt. 12, co. 1, lett. e), 34, co. 2 e 36 OP.

⁶ Ai sensi dell'art. 1, co. 1, lett. g) e h) del DPR n. 445/2000 si intende, rispettivamente, per "dichiarazione sostitutiva di certificazione" il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione del certificato rilasciato da una pubblica amministrazione e per "dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà" il documento sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal suddetto provvedimento.

⁷ Vd. art. 1, co. 1, lett. p) DPR n. 445/2000:

"p) amministrazioni certificanti: le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71".

⁸ In particolare, ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, i controlli sulla rispondenza delle dichiarazioni rese all'amministrazione sono effettuati anche "a campione e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive prodotte dagli iscritti".

⁹ Le concrete modalità di consultazione dei database devono ovviamente essere stabilite nel pieno rispetto delle norme in materia di privacy e accesso.

¹⁰ Al riguardo va precisato che, per quanto riguarda le dichiarazioni sostitutive di atti notori, i dati e le informazioni su stati, qualità e fatti ivi contenute potrebbero non essere detenute da pubbliche amministrazioni.

¹¹ Vd. in tal senso art. 1 L. n. 241/1990.